



COOPERATIVA CASTELLO

Società Cooperativa Edificatrice a.r.l.

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE (ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO)

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art. 37 Statuto Sociale predispone i programmi di intervento abitativo della Cooperativa, portandoli a conoscenza dei Soci mediante avvisi nella sede sociale e/o spediti al domicilio di ogni Socio a mezzo lettera semplice, e/o convocazione di apposite riunioni informative, e/o avvisi su quotidiani locali. L'assegnazione in godimento degli alloggi deriva dal rapporto societario e risulta regolata, oltrechè dal presente Statuto, dalla legislazione vigente, dai Regolamenti e regolamenti e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, specificati in appositi bandi di assegnazione; atti impegnativi per i Soci.

Art. 2

I Soci che si trovano nelle condizioni volute dalla legge e/o dallo Statuto per l'assegnazione degli appartamenti, debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione entro il termine che questo stabilirà, a mezzo degli appositi moduli e/o di lettera semplice.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione deve, prima di procedere alla assegnazione degli alloggi disponibili, accertare l'esistenza, da parte dei Soci richiedenti, dei requisiti previsti nei bandi di assegnazione, dalla legge istitutiva del finanziamento o dalla legislazione e normativa in vigore.

Art. 4

Tra i Soci richiedenti, ai quali sono stati riconosciuti i requisiti di cui sopra, verrà effettuata l'assegnazione in base alla formulazione di graduatorie, elaborate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri fissati nei singoli bandi. Tali graduatorie saranno formulate dando precedenza ai Soci con maggiore anzianità di iscrizione e di prenotazione alla Cooperativa e in base a diverse e inderogabili disposizioni previste dalle leggi agevolate del finanziamento del contributo Statale, Regionale e comunale.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione, eseguita l'assegnazione, né da comunicazione al Socio Assegnatario, riportando su apposito atto di accettazione dell'assegnazione le condizioni del rapporto societario e di assegnazione dell'alloggio. Tale atto deve essere sottoscritto, in duplice copia, dal Socio Assegnatario.

Art. 6

Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale ed in base alle condizioni specifiche del programma, il Socio Assegnatario deve versare alla Cooperativa la "Quota Contributiva Iniziale" sotto forma di prestito obbligazionario e vincolato o di quote sociali ovvero in entrambe le forme, nelle modalità e nell'importo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base ai piani finanziari dei programmi di edificazione; le quote contributive iniziali, aggiornate nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, verranno rimborsate al Socio Assegnatario o ai suoi legittimi eredi in caso di dimissioni che comportino la restituzione dell'alloggio alla Cooperativa.



COOPERATIVA CASTELLO

Società Cooperativa Edificatrice a.r.l.

Art. 7

Il corrispettivo per l'assegnazione in godimento degli alloggi è dato dalla "Quota Contributiva Periodica" che rappresenta il contributo economico necessario alla Cooperativa per la copertura del fabbisogno economico-finanziario dei programmi della Cooperativa.

L'ammontare di tale quota è deliberato dal Consiglio di amministrazione in base ai piani finanziari relativi ad ogni programma alloggiativi ed ha la durata del rapporto societario di assegnazione. Eventuali aggiornamenti di tale quota sono valutati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione in base alle necessità economiche e finanziarie della Cooperativa. Le modalità operative dei versamenti di tale quota vengono indicate sull'apposito atto di assegnazione, controfirmato dal Socio Assegnatario.

Art. 8

Il Socio assegnatario è obbligato al rispetto delle norme di Statuto, di legge, dei Regolamenti e di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

L'alloggio potrà essere abitato solo ed unicamente dal nucleo familiare documentato al momento della consegna dell'alloggio; ogni variazione di tale nucleo dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale, previa accettazione, può proporre l'interscambio dell'alloggio occupato con altro, in rapporto alle variazioni intervenute nel nucleo familiare.

Art. 10

L'assegnazione in godimento si intende solamente per prevalente uso di abitazione ed è vietato al Socio mutare tale uso, subaffittare o cedere ad altri tale uso.

Art. 11

L'assegnazione in godimento si intenderà risolta per fatto e colpa del Socio fatta salva l'azione per il risarcimento del danno alla Cooperativa, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di n° 3 mesi di quota senza l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) sublocazione dell'alloggio;
- c) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Socio in ordine all'assegnazione,
- d) consegna di documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'assegnazione che, ad una successiva verifica degli organi sociali o delle pubbliche autorità competenti dovesse risultare infedele o falsa. Oltre alle ipotesi previste espressamente dalla legislazione vigente come causa di risoluzione.